



#### ART.1 – OGGETTO

1. Oggetto del Regolamento è il Mercatino delle cose d'altri tempi che si svolge nell'ultima domenica di ogni mese.
2. Il mercatino ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti – libri – stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere e oggetti d'antiquariato.
3. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del precedente comma 2.
4. E' vietata ogni forma di asta.
5. Al mercatino possono partecipare tutti gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, i soggetti iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) nonché quelli che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale (hobbisti).
6. Nell'ambito delle zone come individuate nel successivo articolo 2, comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 15, la Giunta comunale provvederà all'individuazione delle aree da assegnare agli espositori, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - gli operatori professionali e i soggetti iscritti al REC dovranno essere mantenuti distinti dagli "hobbisti";
  - via Roma è riservata agli operatori professionali;
  - il numero degli hobbisti non potrà superare il triplo dei rimanenti operatori;
  - durante i mesi estivi, gli espositori su piazza P. Camerini potranno occupare le zone ombreggiate a mesi alterni;
  - eventuali analoghi aggiustamenti per l'ottimale funzionamento del mercatino saranno operati non appena se ne ravvisi la necessità.

#### ART.3 – ORARIO DEL MERCATINO

1. Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8,00 e termine non oltre le ore 21,00.
2. L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,30.
3. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino, e comunque non prima delle ore 18,00 nei soli mesi invernali da ottobre a marzo. In caso di abbandono, non potrà essere rioccupato dal titolare nella medesima giornata.
4. L'operatore non professionale come individuato al comma 5 dell'articolo 1 dovrà rimanere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino, e non potrà essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al suo nucleo familiare, se non per brevi periodi.
5. In concomitanza con il mercatino, è concessa la facoltà di deroga alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa del Centro Capoluogo.

#### ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sulla scorta delle domande di partecipazione di cui all'art.4 il presidente dell'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di cui all'art.15 e tenuto conto di quanto stabilito all'art.1 comma 6 del presente regolamento, procedere all'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, dandone contestuale comunicazioni al Sindaco..
2. L'assegnazione del posteggio, avente la durata massima di anni uno pur con il limite delle sei presenze per anno solare cui sono soggetti gli operatori non professionali, eventuale rinnovabile, potrà ottenersi previa domanda al Sindaco entro il **30 settembre** di ogni anno.

#### ART. 8 – USO DEL POSTEGGIO: DIVIETI

1. Il titolare della concessione non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
2. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.
3. E' vietato appoggiare, appendere o ancorare qualsiasi tipo di oggetto al Colonnato Palladiano e ai corpi illuminati lungo via L. Camerini.

#### ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni dei posteggi saranno dichiarate decadute con il verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) mancato pagamento del canone di posteggio;
- b) violazione dell'obbligo di mettere in vendita solo cose usate, antiche o di antiquariato; l'accertamento della suddetta violazione sarà fatto dagli organi di sorveglianza che relazioneranno al Presidente dell'Ente gestore che darà corso al provvedimento di decadenza, sentita l'apposita Commissione;
- c) sistematico, mancato rispetto degli orari di cui al precedente articolo 3;
- d) mancato rispetto del successivo art.12;
- e) **due assenze ingiustificate nel corso dell'anno, anche non consecutive.**

#### ART. 12 – ASPORTO RIFIUTI

1. **Ogni espositore deve raccogliere l'immondizia in appositi sacchi, collocandoli nei cassonetti o negli appositi raccoglitori, e non lasciare sul posto cartoni, scatole, - casse, cassette o qualsiasi altro oggetto ingombrante.**
2. **L'inosservanza della presente norma, contestata dal servizio di vigilanza, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a tre volte il canone di posteggio.**

#### ART. 15 – COMMISSIONE PER IL MERCATINO

1. Al rispetto del presente regolamento, nonché per la gestione delle iniziative finalizzate al buon andamento del mercatino è preposta un'apposita Commissione, nominata dal Sindaco e così composta:
  - Presidente dell'Ente gestore o suo delegato, presidente;
  - Responsabile dell'Ufficio commercio;
  - Comandante della Polizia Municipale;
  - n.1 Rappresentante degli operatori commerciali professionali o iscritti al REC;
  - n.1 Rappresentante degli operatori commerciali non professionali.
2. Ai lavoratori della Commissione può partecipare il Sindaco o un suo delegato.
3. La Commissione potrà avvalersi dell'opera di esperti e/o amatori di provata professionalità nei diversi settori oggetto del presente regolamento, nonché di personale del Comune appositamente incaricato dal Sindaco.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione fa riferimento alle norme relative al funzionamento del Consiglio comunale.

#### ART. 17 – ALTRI COMPITI DELLA COMMISSIONE

Alla Commissione spettano inoltre i seguenti compiti:

- a) Esprimere parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del mercatino.
- b) Collabora con gli Organi di vigilanza preposti al controllo.